

**Notificazione 29 dicembre 1849. Norme sulle affrancazioni delle servitù di pascere di vendere erbe e di fidare.**

COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

Fin dal cadere del secolo decorso il Governo Pontificio vidde il bisogno di portare un positivo incremento all'Agricoltura, ponendo un limite alle servitù di pascolo, e procurando l'affrancazione dei terreni che n'erano gravati perciocchè si conobbe per esperienza, che a causa di tali servitù molti possessori sono costretti di lasciare delle fertili terre incolte e spogliate d'ogni miglioramento. Quantunque da tali provvidenze siasi ottenuto un parziale vantaggio, tuttavia sembrò impossibile di raggiungere il fine, che il Governo si proponeva senz'adottare una più generale misura.

Quindi aderendo agli opinamenti delle varie Congregazioni a tale scopo deputate, preso in esame quanto è stato dedotto dai possessori dei fondi e delle Comunità interpellate sopra questo argomento, si ordina come appresso.

I. — I fondi soggetti alla servitù di pascere, di vendere le erbe, e di fidare possono affrancarsi colle forme e norme seguenti.

II. — Il prezzo, o indennità dell'affrancazione sarà o in terreno, o in un'annua prestazione pecuniaria: questa è sempre redimibile alla ragione di cento per ogni cinque di rendita.

III. — La indennità sarà data in una prestazione pecuniaria:

1. Quando il diritto delle Comuni, Corporazioni, università si esercita col vendere e non col godere in natura le erbe e pascolo sui terreni dei particolari.
2. Quando si tratta del diritto, ch'esercitano i particolari e specialmente gli ex-Baroni sopra i terreni comunali o particolari di venderne le erbe o di partecipare del prezzo delle fide e delle vendite.
3. Quando negli altri casi il fondo da liberarsi sia generalmente vestito di alberi fruttiferi, o d'una selva cedua.
4. Quando la parte da segregarsi da ogni fondo a titolo d'indennità non superi la superficie di quaranta tavole censuarie.

IV. — Negli altri casi la indennità è sempre in terreno. È però lecito alle parti di convenire in un diverso modo sulla prestazione dell'indennità, salva l'approvazione dell'autorità competente a forma delle leggi.

V. — La indennità sarà liquidata sulle basi del prodotto dell'ultimo decennio. Nel caso dell'art. III, n. 1 e n. 2, la divisione dell'indennità pecuniaria a carico di ciascuno dei fondi servienti si fa colla proporzione dell'estimo censuario.

VI. — Quando la indennità è data in terreno, la dativa reale e le altre imposte saranno colle norme consuete divise ed attribuite alle parti rispettive; nel liquidare poi l'indennizzo in danaro si avrà ragione di quei pesi, che rimangono intieramente a carico del possessore del fondo.

VII. — Per gli altri pesi e vincoli del fondo, che si redime sono applicabili le regole del diritto comune sulla divisione.

VIII. — Nel caso che la indennità sia data in una parte di terreno, questa rimane libera dai vincoli di fedecommesso, dai canoni, e dalle ipoteche gravanti il fondo, che va a liberarsi, rimanendo questi e simili pesi consolidati e ristretti al fondo redento. Viceversa se i diritti che si redimono, sono affetti dagli enunciati vincoli, canoni e pesi, questi sono tolti dal fondo redento, e rimangono ristretti alla porzione data per indennità.

Qualora la indennità abbia luogo in danaro il privilegio da iscriversi a forma dei § 85 N. 3 e 86 del motu-proprio del 10 Novembre 1834, sarà poziore ai canoni, vincoli fedecommessarii, ed ipoteche iscritte sul fondo.

Sono eccettuati i casi, nei quali vincolo, canone, od ipoteca comprenda tanto il fondo, quanto i diritti che si redimono; nei quali casi si osserveranno le norme richiamate nell'Articolo VII.

IX. — I diritti, di cui all'Art. 1 per gli effetti della presente legge, si hanno come derivati da un titolo espresso, o presunto, e come aventi natura di servitù negativa, o proibitiva. Quindi la indennità prescritta nell'Art. 11 avrà luogo per ogni fondo da liberarsi.

X. — È in facoltà del proprietario del fondo di esonerarsi dalla detta indennità dimostrando, che la servitù derivava da sola consuetudine, ed era meramente affermativa o facoltativa, ed assumendo inoltre il peso di recingere il fondo, e ridurlo intieramente a migliore coltura. Questa facoltà deve essere sperimentata nel perentorio termine di un triennio decorrendo dal 1° ottobre 1850.

XI. — Si ritiene per migliore coltura il piantare, il prosciugare i terreni paludosi, ed il far prati artificiali, non escluse le altre colture speciali secondo la natura dei terreni.

XII. — Colui che vorrà affrancare il fondo dalle indicate servitù dovrà con semplice memoria presentarne istanza al Preside della Provincia, nella quale sarà espressa l'ubicazione del fondo, la sua superficie, l'estimo censuario, e se questo è divisamente allibrato al proprietario ed all'utente delle servitù: saranno dettagliatamente indicate la natura delle servitù da redimersi, il modo e norma colla quale esso creda che abbia luogo la indennità. Tale istanza dal Preside sarà comunicata all'altra parte, assegnandole un termine non minore di venti giorni, nè maggiore di un mese per accettare la proposta, o dedurre i motivi pei quali creda, che non abbia ad aver luogo, o abbia ad essere modificata.

XIII. — Se la parte, cui fu intimata la istanza dà risposta negativa, o modifica la offerta, il Preside procurerà fra le parti una amichevole conciliazione.

XIV. — Se la conciliazione non ha luogo, l'affare sarà trattato e deciso colle forme prescritte dai regolamenti pel contenzioso amministrativo.

XV. — Nell'uno, e nell'altro caso di cui nei precedenti Art. XIII e XIV per proporre le indennità e segregazioni, di cui nei superiori Art. II a VI, quante volte le parti non convengano in un solo perito, dal Preside e sua Congregazione Governativa saranno deputati tre periti, uno d'ufficio, altro nominato dal proprietario del terreno, ed il terzo dagli utenti della servitù. Se una delle parti non nomina il perito, questo pure è deputato d'ufficio.

XVI. — La perizia sarà comunicata alle parti: quando non si elevi da esse alcuna difficoltà si redigerà un processo verbale, da cui risulti l'affrancazione e la rispettiva attribuzione della parte del fondo o della pecunaria prestazione.

XVII. — Il Verbale sarà firmato dal Preside della Provincia, dalle parti, o dai loro speciali procuratori, e dal Segretario della Legazione o Delegazione. Di questo atto saranno date copie conformi alle parti, ed avranno queste tutti gli effetti, che la legge accorda ai pubblici istromenti in forma esecutiva a norma del titolo XV parte III del suddetto Motu-proprio.

XVIII. — Se nasce contestazione fra le parti sopra i risultati della perizia, il Preside procurerà di conciliarle. Ottenendosi la conciliazione si procederà come all'Articolo precedente. Se le parti non si conciliano il Preside colla Congregazione Governativa emana la decisione, e la copia autentica della decisione equivale al processo verbale, di cui nello stesso Art. precedente. La medesima disposizione ha luogo se una delle parti non siasi prestata per firmare il verbale.

XIX. — Le decisioni dei Presidi e delle loro Congregazioni saranno appellabili innanzi i Magistrati Superiori istituiti dalle leggi sul contenzioso amministrativo. Colle stesse leggi saranno regolate le spese, le tasse, e gli emolumenti di Segreteria per gli affari contemplati nella presente Notificazione. Il Verbale e l'equivalente decisione saranno soggette alla sola quarta parte tanto del diritto di registro proporzionale (non minore del diritto fisso), quanto di ogni emolumento relativo alla redazione dell'atto,

XX. — L'effetto delle affrancazioni, quantunque siano fatte durante l'anno, se non è convenuto altrimenti, avrà sempre principio col 1° di Ottobre successivo al contratto.

XXI. — Nulla è innovato sulla servitù di abbeverare, o di transito di bestiame. Se il fondo affrancato dalla servitù, di cui all'Art. 1 dovesse rimanere soggetto a questa, il perito o periti proporranno il modo di conciliarne l'uso con lo scopo della presente legge.

XXII. — Le quote di terreno, che per le affrancazioni saranno date ai Comuni a titolo d'indennità faranno parte di quei terreni, che si trovano destinati per l'industria degli agricoltori e proprietari di bestiame.

L'uso sarà regolato con quelle discipline, che verranno adottate da ciascun Consiglio Comunale coll'approvazione dell'Autorità superiore.

XXIII. — Con questa Notificazione restano aboliti gli statuti locali, ed altre leggi in quanto si oppongono alla medesima: non è però derogato alle disposizioni vigenti sulle strade doganali. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione della presente Legge.

[www.demaniocivico.it](http://www.demaniocivico.it)